

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA
Sessione Ordinaria
Seduta del 27.06.1997

ATTO N.
50

OGGETTO: Approvazione Regolamento provinciale riguardante l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale.

PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE ED AMATORIALE.

ARTICOLO 1 **FINALITA'**

La Provincia, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 04/09/1996, n. 70, disciplina, attraverso il presente Regolamento, il rilascio delle autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persone nominativamente indicate.

Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie di fringillidi, emberizidi e ploceidi propriamente detti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A del presente Regolamento, nonché per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati.

ARTICOLO 2 **TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI**

Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione sono suddivisi in due categorie:

A) - **allevamenti a scopo conservativo**, che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti;

B) - **allevamenti anche a scopo riproduttivo**, che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o scopi riproduttivi tra i soggetti allevati.

ARTICOLO 3 MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia.

Sulla domanda dovranno essere indicate le specie faunistiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma di allevamento prescelta tra quelle elencate all'art.2, il numero e il sesso dei soggetti che si **intende** allevare, le strutture (gabbie, voliere) che si intendono utilizzare, in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonché i locali utilizzati per il posizionamento delle strutture sopra menzionate.

Il rilascio dell'autorizzazione per **l'allevamento a scopo conservativo** è soggetto alla semplice richiesta, oltrechè al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione per **allevamento anche a scopo riproduttivo** è altresì soggetto alla presentazione, unitamente alla richiesta, di un registro di attività con pagine numerate per la prevista vidimazione della Provincia.

Il richiedente una delle due tipologie d'allevamento non può procedere all'acquisizione di animali fintanto che non sia in possesso dell'autorizzazione provinciale.

Art. 4 CONVERSIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Chiunque risulti titolare di autorizzazione per l'allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberezidi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28 della L.R. 60/79, è tenuto a richiedere, entro centoventi giorni dalla comunicazione provinciale che porta a conoscenza del presente regolamento, il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, presentando domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia di Biella, allegando, per restituzione, la precedente autorizzazione.

Sulla domanda dovrà essere precisata quale delle due categorie d'allevamento si intende esercitare.

Trascorsi i centoventi giorni stabiliti dal comma precedente, le autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 28 della L.R. 60/79 non rinnovate sono considerate a tutti gli effetti decadute.

Art. 5
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'ALLEVATORE

Ciascun titolare d'allevamento di categoria B) è tenuto a riportare sull'apposito registro con pagine numerate e vidimate dalla Provincia, tutta l'attività esercitata.

Sul registro, per ogni soggetto presente in allevamento, dovranno essere riportati:

- la data di acquisizione o di nascita;
- la denominazione della specie;
- il numero progressivo e l'anno di nascita riportati sull'anello di riconoscimento;
- la data di morte o di cessione dell'animale con le generalità (cognome, nome, indirizzo e numero di codice fiscale) della persona a cui l'animale è stato eventualmente ceduto.

I titolari d'allevamento di categoria B) sono altresì tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, a denunciare, in forma scritta, ai Servizi Faunistici della Provincia di Biella, gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno e gli esemplari che risultano presenti nel proprio allevamento.

I titolari d'allevamento di categoria A) sono tenuti, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno, a denunciare, in forma scritta, ai Servizi Faunistici della Provincia di Biella, unicamente gli esemplari che risultano presenti nel proprio allevamento.

Le acquisizioni e le cessioni degli animali devono essere attestate da certificazione di origine (modello 4) riportante tutti i dati relativi al soggetto come da D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e successive modifiche.

Art. 6
ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE.

Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di 26 decimetri cubici (es. gabbia modello cm. 39x23x29).

Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di 18 decimetri cubici per soggetto.

Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale).

Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa deve essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purchè sia garantita un'adeguata aerazione.

Tutte le strutture di detenzione devono essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti.

Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con scadenze che garantiscano il dovuto grado di igiene all'intera struttura.

Le pareti di recinzione verticale devono essere a rete o sbarre, di materiale metallico o plastico almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti.

Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, prevedendo periodiche operazioni di disinfestazione e disinfezione delle stesse.

In caso di voliere posizionate in ambiente aperto deve essere garantita copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.

Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare, ai sensi di legge, al Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.R. territorialmente competente, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonché dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati.

In ogni allevamento deve essere posta particolarmente cura affinché le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo di inquinamento e/o diffusione di entità morbose.

Art. 7

L'ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI

L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti.

In particolare deve essere garantita la somministrazione di:

- 1) acqua potabile;
- 2) appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati;
- 3) sostanze vegetali fresche;
- 4) ossi di seppia, sostanze calcaree o grit.

Art. 8

MARCHIATURA DEI SOGGETTI ALLEVATI

Tutti i soggetti detenuti in allevamento devono essere muniti di anelli inamovibili adeguati alla specie, da applicarsi per i nuovi nati entro il quindicesimo giorno dalla nascita, riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo annuale e il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

Qualora l'allevatore sia regolarmente iscritto ad Associazione Ornitologica Italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale è ammesso l'uso degli anelli dell'Associazione purchè delle stesse caratteristiche dimensionali degli anelli di cui al comma successivo.

Il diametro degli anelli deve corrispondere a quello stabilito nell'allegato A del presente Regolamento.

Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purchè adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.

Art. 9

CESSAZIONE D'ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO

La cessata attività di allevamento deve essere comunicata ai Servizi Faunistici della Provincia di Biella, in forma scritta, entro trenta giorni dalla cessazione, procedendo, nel contempo, alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale registro di carico e scarico dell'allevamento.

Art. 10

SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

In presenza di inadempienze alle disposizioni di cui al presente regolamento o alle norme nazionali e regionali in materia, la Provincia può procedere alla sospensione o alla revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 11
NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

ALLEGATO A

FRINGILLIDI

CARDELLINO	Carduelis carduelis	anello tipo A
CIUFFOLOTTO	Pyrrhula pyrrhula	anello tipo A
CIUFFOLOTTO DELLE PINETE	Pinicola enucleator	anello tipo C
CIUFFOLOTTO ROSEO	Carpodacus roseus	anello tipo C
CIUFFOLOTTO SCARLATTO	Carpodacus erythrinus	anello tipo B
CROCIERE	Loxia curvirostra	anello tipo C
CROCIERE DELLE PINETE	Loxia pytyopsittacus	anello tipo C
CROCIERE FASCIATO	Loxia leucoptera bifasciata	anello tipo C
FANELLO	Acanthis cannabina	anello tipo A
FANELLO NORDICO	Acanthis flavirostris	anello tipo A
FRINGUELLO	Fringilla coelebs	anello tipo A
FROSONE	Coccothraustes coccothraustes	anello tipo C
LUCHERINO	Carduelis spinus	anello tipo Z
ORGANETTO	Acanthis flammea	anello tipo A
ORGANETTO ARTICO	Acanthis hornemanni	anello tipo Z
PEPPOLA	Fringilla montifringilla	anello tipo A
TROMBETTIERE	Rhodopechys githaginea	anello tipo A
VENTURONE	Serinus citrinella	anello tipo A
VERDONE	Carduelis chloris	anello tipo B
VERZELLINO	Serinus serinus	anello tipo Z

EMBERIZIDI

MIGLIARINO DI PALUDE	<i>Emberiza schoeniclus</i>	anello tipo A
ORTOLANO	<i>Emberiza hortulana</i>	anello tipo B
ORTOLANO GRIGIO	<i>Emberiza caesia</i>	anello tipo B
STRILLOZZO	<i>Emberiza calandra</i>	anello tipo C
ZIGOLO BOSCHERECCIO	<i>Emberiza rustica</i>	anello tipo A
ZIGOLO CENERINO	<i>Emberiza cineracea</i>	anello tipo B
ZIGOLO DAL COLLARE	<i>Emberiza aureola</i>	anello tipo B
ZIGOLO DELLA LAPPONIA	<i>Calcarius lapponicus</i>	anello tipo B
ZIGOLO DELLE NEVI	<i>Plectrophenax nivalis</i>	anello tipo B
ZIGOLO GIALLO	<i>Emberiza citrinella</i>	anello tipo B
ZIGOLO GOLAROSSA	<i>Emberiza leucocephala</i>	anello tipo B
ZIGOLO MINORE	<i>Emberiza pusilla</i>	anello tipo A
ZIGOLO MUCIATTO	<i>Emberiza cia</i>	anello tipo B
ZIGOLO NERO	<i>Emberiza cirrus</i>	anello tipo A
ZIGOLO TESTA ARANCIATA	<i>Emberiza bruniceps</i>	anello tipo C
ZIGOLO CAPINERO	<i>Emberiza melanocephala</i>	anello tipo B

PLOCEIDI

FRINGUELLO ALPINO	<i>Montifringilla nivalis</i>	anello tipo C
PASSERA D'ITALIA	<i>Passer domesticus italiae</i>	anello tipo B
PASSERA LAGIA	<i>Petronia petronia</i>	anello tipo B
PASSERA MATTUGIA	<i>Passer montanus montanus</i>	anello tipo A
PASSERA DOMESTICA	<i>Passer domesticus</i>	anello tipo B
PASSERA SARDA	<i>Passer hispaniolensis</i>	anello tipo B

TIPO ANELLO	DIAMETRO
Z	mm. 2,0
A	mm. 2,4
B	mm. 2,9
C	mm. 3,4